



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 28 gennaio 2009 (29.01)

5860/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0002 (ACC)**

**EG 1
AGRI 34
PECHE 21**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	27 gennaio 2009
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2 nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 18 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.1.2009
COM(2009) 18 definitivo

2009/0002 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2 nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

All'articolo 13 dell'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra ("accordo di associazione"), entrato in vigore il 1° giugno 2004 e le cui disposizioni commerciali e misure di accompagnamento sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2004 sotto forma di accordo interinale, è previsto che la Comunità e l'Egitto procedano alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca.

Il 14 ottobre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati nell'ambito dell'accordo euromediterraneo con la Repubblica araba d'Egitto, tenendo conto dei progressi realizzati dall'Egitto per quanto riguarda il piano d'azione della politica europea di vicinato adottato il 6 marzo 2007, al fine di realizzare una più ampia liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di prodotti della pesca, nello spirito del processo di Barcellona e secondo i principi della politica europea di vicinato e le conclusioni della conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari esteri, tenuta a Lussemburgo il 30 e 31 maggio 2005. In questo contesto e in base alle conclusioni della conferenza euromediterranea dei ministri dell'Agricoltura, tenuta a Venezia il 27 novembre 2003, le seguenti misure dovrebbero in particolare costituire parte integrante del processo di negoziato: le misure sanitarie e fitosanitarie, il ravvicinamento delle norme tecniche e l'armonizzazione della legislazione nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

Ufficialmente la Commissione europea e l'Egitto hanno avviato i negoziati nei giorni 7-9 febbraio 2007 al Cairo e li hanno conclusi il 19 giugno 2008 a Bruxelles. Al fine di dare concreta attuazione ai risultati dei negoziati con l'Egitto, la Commissione propone al Consiglio di adottare la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2 nonché dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2, di abrogare il protocollo n. 3, di modificare il titolo del capitolo 2, di modificare l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, di abrogare l'articolo 14, paragrafo 3, e di inserire l'articolo 15, paragrafo 3. Le due parti convengono che il presente accordo entri in vigore il 1° gennaio 2009.

Inoltre, per rafforzare la cooperazione esistente su temi SPS/TBT, è inserita nel presente accordo una dichiarazione comune.

Quanto alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, le parti hanno deciso che tale questione sia oggetto di un dialogo distinto in considerazione della sua complessità.

La Commissione invita il Consiglio ad adottare la decisione di sostituire i protocolli nn. 1 e 2 nonché l'allegato al protocollo n. 1 e l'allegato al protocollo n. 2, di abrogare il protocollo n. 3, di modificare il titolo del capitolo 2, di emendare l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, di sopprimere l'articolo 14, paragrafo 3, di inserire un paragrafo 3 all'articolo 15 e di aggiungere una dichiarazione comune sugli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2 nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) All'articolo 13 dell'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra¹ ("accordo di associazione"), entrato in vigore il 1° giugno 2004 e le cui disposizioni commerciali e misure di accompagnamento sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2004 sotto forma di accordo interinale, è previsto che la Comunità e l'Egitto procedano alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca.
- (2) Il 6 marzo 2007 il Consiglio di associazione UE-Egitto ha adottato un piano d'azione della politica europea di vicinato che prevede una disposizione specifica per una più ampia liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca.
- (3) Il 14 ottobre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati con la Repubblica araba di Egitto nell'ambito dell'accordo euromediterraneo, al fine di giungere a una ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca.
- (4) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere inteso a sostituire i protocolli nn. 1 e 2, l'allegato al protocollo n. 1 e l'allegato al protocollo n. 2 dell'accordo di associazione, di abrogare il protocollo n. 3, di modificare il titolo del capitolo 2, di modificare l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, di

¹ GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

abrogare l'articolo 14, paragrafo 3, di inserire un paragrafo 3 all'articolo 15 e di aggiungere una dichiarazione comune sugli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi.

- (5) È opportuno approvare l'accordo siglato il 19 giugno 2008.
- (6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo le procedure previste dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione²,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2 nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

- 1. La Commissione adotta le misure di attuazione necessarie per i protocolli nn. 1 e 2.
- 2. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)³, o dal comitato di gestione per i prodotti della pesca istituito dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁴ oppure, eventualmente, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune di mercato o dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 *bis* del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁵.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

³ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁴ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁵ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Articolo 3

Qualora la Comunità debba adottare una misura di salvaguardia ai sensi dell'accordo di associazione riguardante prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, tale misura è adottata in conformità alle procedure previste dalle pertinenti norme che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle disposizioni specifiche approvate a norma dell'articolo 308 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni dell'accordo di associazione.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2 nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

A. Lettera della Comunità europea

Signor ...,

Mi prego fare riferimento ai negoziati condotti in conformità alla tabella di marcia euromediterranea per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottata in occasione della riunione tenuta il 28 novembre 2005 dai ministri euromediterranei per gli Affari esteri al fine di accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di prodotti della pesca e in base agli articoli 13 e 15 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, ("accordo di associazione"), in vigore a decorrere dal 1° giugno 2004 e le cui disposizioni commerciali e misure di accompagnamento sono entrate in vigore il 1° gennaio 2004, a norma del quale la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di prodotti della pesca.

In esito a tali negoziati le due parti hanno convenuto quanto segue:

1. Il titolo del capitolo 2 è sostituito da "Prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca".
2. All'articolo 14, il testo del paragrafo 1 è così modificato:

"1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nella Comunità, le disposizioni ivi contenute."
3. All'articolo 14, il testo del paragrafo 2 è così modificato:

"2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Egitto, le disposizioni ivi contenute."
4. Nell'accordo di associazione, all'articolo 14 è soppresso il paragrafo 3.
5. Nell'accordo di associazione, all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 3:

"3. Due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti contraenti si incontrano per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni negli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e

prodotti della pesca, in conformità all'articolo 13 del presente accordo. Tale riunione sarà poi tenuta regolarmente con scadenza biennale."

6. I protocolli nn. 1 e 2 dell'accordo di associazione e i relativi allegati sono sostituiti dai protocolli nn. 1 e 2 e dai relativi allegati riportati in allegato al presente scambio di lettere.
7. Il protocollo n. 3 dell'accordo di associazione è soppresso.
8. È inserita nel presente accordo una dichiarazione comune sugli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi, riportata in allegato al presente scambio di lettere.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accogliere, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles,

A nome del Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO n. 1

concernente le disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Repubblica araba d'Egitto

1. Alle importazioni nella Comunità europea dei prodotti elencati nell'allegato al presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano le condizioni in seguito esposte.
2. Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, i dazi applicabili alle importazioni nella Comunità europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari d'Egitto sono aboliti, tranne qualora altrimenti previsto nella tabella 1 dell'allegato al presente protocollo.
3. Per i prodotti originari dell'Egitto elencati nella tabella 2 dell'allegato al presente protocollo, i dazi doganali sono aboliti o ridotti entro il limite dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna "b".

Per i quantitativi eccedenti i contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi nella colonna "c".

Per il primo anno di applicazione del presente protocollo, i volumi dei contingenti tariffari sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. Per i prodotti di cui ai codici NC 0703 20 00 e 0707 00 05, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna "b" sono maggiorati ogni anno del 3% del volume dell'anno precedente e il primo aumento è effettuato un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
5. Per i prodotti di cui ai codici NC 0810 10 00, 1006 20, 1006 30 e 1006 40, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna "b" sono maggiorati ogni anno del 3% del volume dell'anno precedente e il primo aumento è effettuato un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
6. Per i prodotti di cui ai codici NC 1806 10 30, 1806 10 90, 1806 20 95, 2101 20 98 e 2106 90 59, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna "b" sono maggiorati ogni anno del 5% del volume dell'anno precedente per un periodo di cinque anni e il primo aumento è effettuato un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
7. Per i prodotti di cui ai codici NC 1704 90 99, 1901 90 99, 2101 12 98, 2106 90 98 e 3302 10 29, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna "b" sono maggiorati ogni anno del 10% del volume dell'anno precedente per un periodo di cinque anni e il primo aumento è effettuato un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
8. (a) In deroga alle condizioni di cui al punto 2, per i prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata in conformità dell'articolo 140 bis del regolamento (CE)

n. 1234/2007 del Consiglio⁶, e nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali *ad valorem* e di un dazio doganale specifico, è abolita unicamente la parte *ad valorem* del dazio.

- (b) Per le arance dolci, fresche di cui al codice NC 805 10 20⁷, entro il contingente tariffario di 36 300 tonnellate applicabile per la concessione di dazi doganali *ad valorem*, il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto, a partire dal quale il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie in sede di OMC è ridotto a zero, è pari a 264 EUR/t per ciascun periodo dal 1° dicembre al 31 maggio.

Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2%, 4%, 6% o 8% al prezzo d'entrata concordato, il dazio contingenziale specifico è pari rispettivamente al 2%, 4%, 6% o 8% di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

⁶ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁷ Codice NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 1

concernente le disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Repubblica araba d'Egitto

Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari dell'Egitto sono soggette alle condizioni di seguito indicate.

Tabella 1

Tutti i prodotti non inclusi nella seguente tabella sono esenti da dazio. La tabella 2 prevede un trattamento preferenziale per alcuni dei prodotti in seguito indicati.

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione ⁽²⁾
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate
0709 90 80	Carciofi, freschi o refrigerati
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0810 10 00	Fragole, fresche
1006	Riso
1604 13	Preparazioni e conserve di sardine, alacce e spratti, interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati
1604 14	Preparazioni e conserve di tonni, palamite e boniti (<i>Sarda spp.</i>), interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702 (escluso il codice 1702 90 10)	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro allo stato solido
ex 1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70%
ex 1806 10 30	Cacao in polvere, con aggiunta di dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% ma inferiore a 80%
1806 10 90	Cacao in polvere, con aggiunta di dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 80%
ex 1806 20 95	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18% e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70%
ex 1901 90 99	Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70%
ex 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70%

ex 2101 20 98	Preparazioni a base di tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70%
ex 2106 90 59	Altri sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina), aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70%
ex 2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70%
ex 3302 10 29	Altre preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5% vol, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70%

⁽¹⁾ Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31 ottobre 2007).

⁽²⁾ Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano menzionati "ex" codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Tabella 2

Per alcuni prodotti di cui alla tabella 1 è previsto un trattamento preferenziale sotto forma di contingenti tariffari, riduzione dei dazi per i quantitativi eccedenti il contingente tariffario e calendari in seguito indicati:

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione ⁽²⁾	a	b	c
		Riduzione del dazio doganale NPF %	Contingente tariffario (tonnellate e peso netto)	Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario %
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati (dal 1° novembre al 30 giugno)	100%	illimitato	–
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati, dal 15 gennaio al 30 giugno	100%	4 000	50%
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 15 novembre al 15 maggio	100%	3 000	–
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° ottobre al 30 aprile	100%	illimitato	–
0709 90 80	Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 marzo	100%	illimitato	–
0806 10 10	Uve fresche da tavola, dal 1° febbraio al 31 luglio	100%	illimitato	–
0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° ottobre al 30 aprile	100%	10 000	–
1006 20	Riso semigreggio (bruno)	100%	20 000	–
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	100%	70 000	–
1006 40 00	Rotture di riso	100%	80 000	–
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro allo stato solido	100%	1 000	100% del dazio <i>ad valorem</i> + 30% dell'EA ⁸
ex 1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70%	100%	1 000	–
ex 1806 10 30	Cacao in polvere, con aggiunta di dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% ma inferiore a 80%	100%	500	–
1806 10 90	Cacao in polvere, con aggiunta di dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio (zucchero) uguale o superiore a 80%	100%	500	–

⁸

EA: elemento agricolo di cui al regolamento (CEE) n. 3448/93, modificato.

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione ⁽²⁾	a	b	c
		Riduzione del dazio doganale NPF %	Contingente tariffario (tonnellate e peso netto)	Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario %
ex 1806 20 95	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18% e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70%	100%	500	—
ex 1901 90 99	Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70%	100%	1 000	—
ex 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70%	100%	1 000	—
ex 2101 20 98	Preparazioni a base di tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70%	100%	500	—
ex 2106 90 59	Altri sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina), aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70%	100%	500	—
ex 2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70%	100%	1 000	—
ex 3302 1029	Altre preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5% vol, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70%	100%	1 000	—

⁽¹⁾ Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31 ottobre 2007).

⁽²⁾ Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del

presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano menzionati "ex" codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

PROTOCOLLO n. 2

concernente le disposizioni applicabili all'importazione nella Repubblica araba d'Egitto di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Comunità europea

1. Le importazioni nella Repubblica araba d'Egitto dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggette alle condizioni di seguito indicate.
2. Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, i dazi applicabili alle importazioni nella Repubblica araba d'Egitto di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Comunità europea sono aboliti, tranne qualora altrimenti previsto nella tabella 1 dell'allegato al presente protocollo.
3. Per i prodotti originari della Comunità europea elencati nella tabella 2 dell'allegato al presente protocollo, i dazi doganali sono eliminati o ridotti entro il limite dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna "b".

Per il primo anno di applicazione del presente protocollo, i volumi dei contingenti tariffari sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 2

concernente le disposizioni applicabili all'importazione nella Repubblica araba d'Egitto di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Comunità europea

Le importazioni nella Repubblica araba d'Egitto dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggette alle condizioni di seguito indicate.

Tabella 1

Tutti i prodotti non inclusi nella seguente tabella sono esenti da dazio. La tabella 2 prevede un trattamento preferenziale per alcuni dei prodotti in seguito indicati.

Codice SA o codice egiziano ⁽¹⁾	Designazione ⁽²⁾
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
ex 0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0206 30	- di suini, fresche o refrigerate
0206 41	- di fegati di suini, congelate
0206 49	-- altre
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:
	- di galli e galline:
0207 11	-- interi, freschi o refrigerati
0207 12	-- interi, congelati
0209	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	- Carni della specie suina:
0210 11	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati
0210 12	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi
0210 19	-- altre
ex 0406 10	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini (di peso inferiore a 20 Kg)
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
1602 10	- preparazioni omogeneizzate
1602 20	- di fegato di qualsiasi animale
	- di suini
1602 41	- Prosciutti e loro pezzi
1602 42	- Spalle e loro pezzi
1602 49	- altre, compresi i miscugli

1602 90 10	- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale - di suini
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
2203	Birra di malto
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche
2206	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco
ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
3302 10 10	Preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

(1) Codici egiziani corrispondenti alla Tariffa doganale egiziana, pubblicata il 5 febbraio 2007.

(2) Fatte salve le regole per l'interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria dell'Egitto, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa.

Tabella 2

Per alcuni prodotti di cui alla tabella 1 è previsto un trattamento preferenziale sotto forma di contingenti tariffari e riduzione dei dazi come in seguito indicato:

Codice SA o codice egiziano (1)	Designazione (2)	a	b
		Riduzione del dazio doganale NPF %	Contingente tariffario (tonnellate peso netto)
ex 0207 0207 11 0207 12	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105: - di galli e galline: -- interi, freschi o refrigerati -- interi, congelati	35%	5 000
ex 0406 10	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini (di peso inferiore a 20 Kg)	50%	1 000
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	50%	illimitato
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	50%	illimitato
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	50%	illimitato
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	50%	illimitato
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	50%	illimitato
ex 3302 3302 10 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	35%	illimitato

(1) Codici egiziani corrispondenti alla Tariffa doganale egiziana, pubblicata il 5 febbraio 2007.

(2) Fatte salve le regole per l'interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria dell'Egitto, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa.

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI OSTACOLI SANITARI E FITOSANITARI O TECNICI IN MATERIA DI SCAMBI

Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi problema, in particolare ostacoli sanitari, fitosanitari o tecnici in materia di scambi che impediscano l'attuazione del presente accordo, utilizzando le disposizioni amministrative esistenti. I risultati saranno in seguito comunicati al sottocomitato "Agricoltura e pesca", nonché al sottocomitato "Industria, commercio, servizi e investimenti" e al Comitato di associazione. Le Parti si impegnano a esaminare e a risolvere tali questioni il più celermente possibile, amichevolmente e in conformità della rispettiva normativa applicabile.

B. Lettera della Repubblica araba d'Egitto

Signor,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Signor,

Mi prego fare riferimento ai negoziati condotti in conformità alla tabella di marcia euromediterranea per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottata in occasione della riunione tenuta il 28 novembre 2005 dai ministri euromediterranei per gli Affari esteri al fine di accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di prodotti della pesca e in base agli articoli 13 e 15 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, ("accordo di associazione"), in vigore a decorrere dal 1° giugno 2004 e le cui disposizioni commerciali e misure di accompagnamento sono entrate in vigore il 1° gennaio 2004, a norma del quale la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di prodotti della pesca.

In esito a tali negoziati le due parti hanno convenuto quanto segue:

1. Il titolo del capitolo 2 è sostituito da "Prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca".
2. All'articolo 14, il testo del paragrafo 1 è così modificato:

"1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nella Comunità, le disposizioni ivi contenute."
3. All'articolo 14, il testo del paragrafo 2 è così modificato:

"2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Egitto, le disposizioni ivi contenute."
4. Nell'accordo di associazione, all'articolo 14 è soppresso il paragrafo 3.
5. Nell'accordo di associazione, all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 3:

"3. Due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti contraenti si incontrano per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni negli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, in conformità all'articolo 13 del presente accordo. Tale riunione sarà poi tenuta regolarmente con scadenza biennale."
6. I protocolli nn. 1 e 2 dell'accordo di associazione e i relativi allegati sono sostituiti dai protocolli nn. 1 e 2 e dai relativi allegati riportati in allegato al presente scambio di lettere.
7. Il protocollo n. 3 dell'accordo di associazione è soppresso.

8. È inserita nel presente accordo una dichiarazione comune sugli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi, riportata in allegato al presente scambio di lettere.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione."

Mi prego confermare l'accordo della Repubblica araba d'Egitto sul contenuto della presente lettera.

Voglia accogliere, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Fatto al Cairo/ a Bruxelles,

Per la Repubblica araba d' Egitto

SCHEDA FINANZIARIA			
1. LINEA DI BILANCIO: Capitolo 10 – Dazi agricoli		STANZIAMENTI: PPB2009: 1 403,5 Mio EUR	
2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2 nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra.			
3. BASE GIURIDICA: Trattato CE, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300			
4. OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Approvare la sostituzione di diversi protocolli e dell'allegato a tali protocolli, sopprimere il protocollo n. 3 e l'articolo 14, paragrafo 3, modificare il titolo del capitolo n. 2, emendare l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, inserire un paragrafo 3 all'articolo 15 e inserire una dichiarazione comune su ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi.			
5. INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO IN CORSO 2008	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2009
	(milioni di EUR)	(milioni di EUR)	(milioni di EUR)
5.0 SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – ALTRO	–	–	–
5.1 ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE	–	–	– 4,5
	2010	2011	2012
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA			
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	–	–	–
5.2 METODO DI CALCOLO: –			
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SÌ/NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ/NO
OSSERVAZIONI:			
La proposta concerne misure reciproche di liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di prodotti della pesca. Secondo le stime effettuate, la proposta potrebbe comportare una riduzione delle risorse proprie di circa 4,5 milioni di euro (importo netto previa detrazione delle spese di riscossione).			